



CITTÀ DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15 - Tel. 0421 219 111 r.a. - Fax 0421 219 300 - Cod.Fisc. e P.I. 00321280273

Sito Internet: <http://www.comune.caorle.ve.it>



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Foglio notizie:

APPROVATO	con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27.03.2008	
MODIFICATO	con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 02.10.2008 con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 16.04.2009	
PUBBLICATO	All'Albo Pretorio per 15 giorni:	
	- all'adozione della delibera di approvazione	dal 02.04.2008
	- all'adozione della delibera di modifica	dal 22.10.2008
	- all'adozione della delibera di modifica	dal 21.04.2009

ENTRATO IN VIGORE in data 04.05.2008, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 18.04.2008, per la durata di 15 giorni.

in data 08.11.2008, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 23.10.2008, per la durata di 15 giorni.

Art.1

(oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, criteri e procedure di conferimento, da parte del Comune di Caorle, di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione degli incarichi a soggetti esterni.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;

c) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che possono assumere contenuto diverso (soluzione di questioni e problemi controversi, resa di pareri, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie o contabili ecc.) che coincide con un contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229-2238 c.c.

d) per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;

b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso, gli incarichi di responsabile dell'Ufficio Stampa;

c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;

e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

f) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

g) agli incarichi per prestazioni nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, anche finalizzati alla realizzazione di eventi di pari natura, purché strettamente connessi alla abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

Art. 2

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma é l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, in modo chiaro ed argomentato.

2. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e di adeguata esperienza lavorativa, riferita alla prestazione da svolgere.

3. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati pertanto, devono essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di

percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

4. Gli incarichi inoltre potranno essere conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) abrogato

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea, e altamente qualificata;

d) l'incarico non deve avere contenuto generale ed indeterminato, deve essere sorretto da adeguata motivazione, deve essere circoscritto ad un periodo limitato di tempo e prorogabile solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali e comunque, previa valutazione dell'interesse pubblico da perseguire;

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione.

5. Le condizioni sopra elencate devono essere esplicitate dal dirigente nell'atto con cui viene disposto l'incarico .

6. Salvo quanto previsto al comma successivo gli obiettivi e progetti di cui alla lettera a) del comma 3, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di formulare, nel corso dell'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni regolate dal presente regolamento.

7. L'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, deve essere sempre effettuato, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato del Consiglio Comunale.

8. L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

Art. 3 (affidamento incarichi professionali)

1. Il Dirigente competente per materia procede di regola, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali, mediante procedure comparative pubblicizzate, per 10 giorni, con specifici avvisi all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, nei quali sono evidenziati:

a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento

b) i requisiti richiesti

c) i criteri di valutazione dei candidati

d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande

e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

2. La selezione viene effettuata valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;

d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

e) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Dirigente competente può definire ulteriori criteri di selezione, quali un eventuale colloquio, se ritenuto necessario.

4. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il dirigente dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'ente.

5. Nel caso in cui la procedura comparativa vada deserta o la selezione dei candidati sia infruttuosa, il dirigente competente è tenuto a pubblicare un nuovo avviso pubblico per la durata di 10 giorni, eventualmente modificando i contenuti dell'avviso stesso.

Art. 4

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, il Dirigente competente per materia può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa.

2. Nelle procedure di cui ai precedenti commi, il Dirigente competente per materia opera secondo il criterio di rotazione.

Art. 5

(contratto di incarico)

1. Il Dirigente competente per materia stipula i contratti in forma scritta.

2. I contratti di lavoro autonomo, o di prestazione occasionale, devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente
- b) oggetto della prestazione professionale
- c) modalità specifiche di esecuzione della prestazione e delle eventuali verifiche
- d) luogo in cui viene svolta la prestazione
- e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico
- f) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso

3. nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra il Comune e il professionista scelto.

4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 6

(contratto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa che si caratterizza per:

- mancanza di vincolo di subordinazione rispetto al Comune conferente l'incarico;
- continuità della prestazione per la durata contrattuale definita;
- coordinazione data dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente, che comporta una stretta connessione con le finalità di questo ultimo;
- prestazione prevalentemente personale;

il contratto deve altresì avere i seguenti contenuti essenziali:

- a) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- b) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività e le eventuali penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- c) le modalità di interazione operativa tra gli uffici e il collaboratore;
- d) l'indicazione della risoluzione di diritto in caso di violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui il collaboratore avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico;
- e) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio; maternità e congedi parentali secondo la normativa vigente in materia;

- f) ulteriori eventuali elementi regolativi del rapporto;
- g) l'individuazione di un referente nell'organico del Comune ;
- h) la verifica periodica della funzionalità delle attività prestate dal collaboratore;
- i) la dotazione di adeguata strumentazione e di spazi, idonei sotto ogni profilo, per espletare l'attività oggetto dell'incarico, qualora l'attività del collaboratore si debba esplicare, per sua natura o fini, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione;
- l) nessun termine di orario o vincoli di subordinazione con l'amministrazione;
- m) la possibilità per il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all'Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Caorle.

Art. 7 (Compenso)

1. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava.

2. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 8 (verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9 (proroga del contratto)

1. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato.

2. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 10 (pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. Il Comune di Caorle rende noti gli incarichi conferiti:

- ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni (a tale scopo il Dirigente che ha conferito l'incarico comunica tempestivamente i dati richiesti all'Ufficio personale).
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 267/2001 e dell'art. 3, commi 18 e 54 della L. n. 244/2007, mediante la preventiva pubblicazione, nella sezione

dedicata del sito web istituzionale, degli estremi dei provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi, completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. (a tale scopo il Dirigente che deve conferire l'incarico comunica preventivamente i dati richiesti all'Ufficio informatizzazione).

- I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.
2. Il Dirigente competente cura le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.

Art. 11

(Limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, è fissata nel bilancio di previsione di ciascun esercizio di competenza.

Art. 12

(norme finali)

1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Ogni disposizione regolamentare incompatibile con quanto previsto dal presente Regolamento, deve considerarsi abrogata.

Art. 13

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.